

Associazione culturale
Herculaneum's Friends
Trav. Palmarosa 50
80056 Ercolano (Na)

In rappresentanza del
Movimento "Le guide siamo noi"

17 giugno 2021

X Commissione permanente Senato
(Industria, Commercio, Turismo)
commissioneindustria@senato.it

Al Presidente della Commissione X
Sen. Gianni Pietro Girotto
giannipietro.girotto@senato.it

Sen. Paolo Ripamonti
Disegno di legge S. 1921
paolo.ripamonti@senato.it

Sen. Marco Croatti
Disegno di legge S. 2087
marco.croatti@senato.it

Relatore della X Commissione
Sen. Gianluca Castaldi
gianluca.castaldi@senato.it

Considerazioni in merito ai disegni di legge S. 1921 e S. 2087 relativi alla disciplina della professione di guida turistica.

In qualità di presidente dell'Associazione culturale "*Herculaneum's Friends*" e di rappresentante del Movimento "*Le guide siamo noi*" che raggruppa guide turistiche abilitate da tutta Italia, ed in forza di una esperienza pluridecennale nel campo delle visite guidate con personale competente ed abilitato, chiedo alla Commissione Senato che ci venga consentito di esprimere il nostro punto di vista e di considerare le nostre richieste relative ai disegni di legge sulla regolamentazione della figura professionale di guida turistica.

Apprezziamo veramente molto l'impegno assunto dal senatore Ripamonti e dal senatore Croatti nel presentare due disegni di legge che, a nostro parere, possono trovare sempre più punti in comune e definire una legge finalmente incontrovertibile e definitiva per la regolamentazione della figura professionale di guida turistica.

Ringraziamo il Governo per aver previsto di inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'ordinamento della professione di Guida Turistica, perché essa necessita urgentemente di una riforma ed una immediata attuazione.

Ci fa molto piacere constatare che i due disegni di legge proposti siano in linea con le direttive europee professioni, 36/2005/CE, 55/2013/CE e 958/2018/CE così da partire da basi corrette per rivedere la regolamentazione della professione di guida turistica, che era stata sottoposta ad una direttiva europea

errata.

Ci riferiamo all'articolo 33 del Considerando della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi, 123/2006/CE, che è stato applicato erroneamente alla figura della guida turistica pur ricadendo essa sotto il profilo delle professioni, quindi sotto la direttiva 2005/36/CE che ha prevalenza su quella dei servizi. Si veda al riguardo i chiarimenti della stessa direttiva servizi, nota anche come Bolkenstein, nell'articolo 3 Punto 1 rif. D del Capo I Disposizioni Generali.

“ Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano: ... d) la direttiva 36/2005/CE.

La direttiva servizi Bolkenstein è stata purtroppo applicata alla figura della guida turistica per un mero errore di traduzione del termine inglese “*tour guide*” che equivale all'accompagnatore turistico, che viene anche definito *tour manager* o *tour leader*, mentre la guida turistica corrisponde all'inglese *tourist guide*. Un “*ist*” che è costato alle Guide Turistiche, ma anche agli accompagnatori turistici abilitati in Italia, anni ed anni di caos legislativo ed ingenti danni economici per l'erario.

Fin dalla emanazione della legge europea 97/2013 noi ci siamo sempre espressi a favore dell'abrogazione dell'articolo 3 di detta legge che, asserendo che l'abilitazione è valida sull'intero territorio nazionale, e pur in mancanza di decreti attuativi, aveva consentito il libero accesso al patrimonio dell'intero paese alle guide abilitate in altre regioni ed in altri paesi europei senza accertarne le dovute competenze specialistiche, specifiche per aree geografiche, annullando il significato stesso dell'abilitazione.

Riteniamo che si debba fugare ogni dubbio eliminando detto articolo 3 dalla legge 97/2013 onde evitare di perseverare negli stessi errori del passato.

Tenendo presente che la guida turistica si distingue da quella di accompagnatore turistico, professione regolamentata la cui abilitazione è valida a livello non solo nazionale ma internazionale, la guida turistica può solo essere una professione da svolgersi necessariamente in un'area geografica ben definita proprio per la sua specificità di professione specialistica.

Del resto poiché il Consiglio Europeo ritiene che il consumatore sia in diritto di avere prestazioni professionali di alta qualità, e non generiche o superficiali, e quindi abbia il diritto ad usufruire di una corretta illustrazione del patrimonio da parte di personale competente, la guida turistica non può svolgere un'attività a carattere nazionale, soprattutto in un paese come l'Italia che ha da solo uno dei più vasti patrimoni al mondo, sempre più in evoluzione ed ancora non interamente censito.

Noi riteniamo che si debba emanare una legge dello stato che sia in linea con la Costituzione e con le norme europee, al fine di ottenere nell'immediato una legge completa e inoppugnabile che possa trovare subito applicazione dopo la sua emanazione, senza prevedere ulteriori decreti ministeriali che potrebbero essere invalidanti per i più disparati motivi. Tale legge dello stato deve provvedere a definire e disciplinare la figura della guida turistica che è specialistica di un'area geografica ben precisa, affinché essa dia garanzia di corretta divulgazione del ricco patrimonio che caratterizza il nostro bel paese.

La attività svolta dalla guida turistica abilitata è stata considerata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 20/6/2008 “una attività che incide su interessi pubblici generali”, confermando la precedente sentenza della Corte Costituzionale Europea del 26/02/1991, C-180/1989 che include la attività della guida turistica tra i motivi imperativi di interesse generale, per la sua corretta divulgazione del patrimonio.

In base alle direttive europee i motivi imperativi di interesse generale giustificano la richiesta di una qualifica altamente specializzata, ottenuta mediante abilitazione che certifica le competenze della guida turistica per un'area geografica ben specifica (area-specific qualification) essendo essa una attività specialistica per natura, come definito anche nelle norme europee del CEN (Comitato Europeo di Normazione) EN 13809/2003 e successivo EN 15565/2008, che comprendono i requisiti minimi per la formazione e la qualifica dell'attività della guida turistica.

La legge dello stato deve altresì precisare i titoli ed i requisiti per l'esercizio della professione.

Grazie alla applicazione di questi principi si può evitare l'abusivismo imperante all'interno delle aree di competenza delle guide turistiche, che sempre più vengono sostituite da personale non abilitato, da volontari o da totali abusivi rintracciabili anche tramite la rete Internet.

La definizione di guida turistica deve contenere tutti quei chiarimenti utili a specificare i suoi compiti che spesso vengono inglobati invece in altre ipotetiche professioni che si sovrappongono a quella di guida.

Abbiamo l'impressione che negli ultimi decenni la professione di guida turistica sia stata smembrata come una torta divisa in tante piccole fette distribuite a caso.

Titoli come guide esperienziali, driver guide, guide eno-gastronomiche, guide di trekking urbano, sono solo alternativi a quelli di guida turistica ma l'attività in oggetto coincide quasi esclusivamente con quella della guida turistica.

La definizione di tali professioni, che attualmente hanno ricevuto addirittura fondi per programmi di formazione da parte di alcune associazioni, fondazioni e ministeri, devono necessariamente essere stabilite da leggi dello stato che sono le uniche che possano garantire la loro legittimità ed evitare incongruenze o accavallamenti con le altre professioni turistiche regolamentate.

Siamo concordi con i divieti previsti come quello di esercitare abusivamente la professione, divieto di adottare tesserini di riconoscimento che si confondono con quello di guida abilitata, di usare personale volontario non abilitato, di usare professionisti abilitati per svolgere contemporaneamente due o più professioni turistiche, come ad esempio l'accompagnatore a cui viene chiesto di svolgere anche la mansione di guida perché si determina, in questo modo, uno sfruttamento del professionista che invece va tutelato.

Quando una guida turistica abilitata in un Paese membro intende lavorare in Italia, in base alla direttiva professioni e alle leggi del suo recepimento in Italia, 206/2007 e seguenti, deve fare appello al diritto di stabilimento che prevede necessariamente l'equiparazione dei titoli ed un accertamento delle competenze, che riteniamo debbano consistere soltanto negli esami di estensione territoriale, gli unici a poter certificare le corrette competenze e garantire le stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Devono altresì conoscere la lingua italiana a livello C2 ed una lingua straniera.

Premesso che riteniamo che l'Italia debba esigere che gli altri paesi europei si adeguino alle direttive europee ed in particolare provvedano a regolamentare le professioni di accompagnatore turistico e guida turistica nei loro paesi, vorremmo portare alla attenzione la problematica relativa ai tirocini. Questi ultimi consentono ad una guida di un altro paese di seguire una guida turistica abilitata in Italia durante le sue visite guidate, senza alcun controllo da parte degli enti preposti, che basandosi poi sul resoconto della stessa guida turistica italiana rilasciano una nuova abilitazione, invece del solo riconoscimento come previsto dalla legge europea sulle professioni. Quindi una guida turistica abilitata, che tra i propri compiti non ha la formazione di nuove guide, si sostituisce allo stato nell'accertamento delle competenze di una guida estera e nel rilascio del nulla osta per l'abilitazione.

Riteniamo che a causa della difficoltà di controlli delle forze dell'ordine dovute proprio alla confusione generata dalle diverse norme, sia più opportuno avere un elenco di guide abilitate che si distingua per area di competenza geografica. Ad esso riteniamo che debba corrispondere un

tesserino che possa identificare senza ombra di dubbio la guida abilitata per la sua area di competenza.

Riteniamo che ogni guida turistica abbia il diritto di accedere a più abilitazioni per ambiti geografici diversi, come già avveniva del resto con la legge quadro 217 del 1983 che riconosceva il titolo abilitativo come valido per l'accesso all'esame di estensione territoriale.

Qualora una guida sia in possesso di due o più abilitazioni, tuttavia, ed intenda operare in due aree contemporaneamente con un unico gruppo di visitatori dovrà necessariamente lavorare insieme ad un accompagnatore turistico abilitato.

Lo stesso dicasi per l'esercizio occasionale di guide europee di altri Stati membri che spesso usano lo stesso titolo di *tour guide* (accompagnatore) per espletare anche le funzioni di *tourist guide* (guida).

Sempre in ambito di occasionalità, riteniamo che la legge dello stato debba fare chiarezza sul numero di giornate che effettivamente costituiscono una occasionalità, tenendo presente tuttavia che, come ci sembra di capire, le direttive europee prevedono occasionalità solo per i servizi e per le attività transfrontaliere (la guida turistica è una professione e non un servizio).

Riteniamo che si debba specificare nella legge in esame la differenza tra i compiti di una guida e quelli dell'accompagnatore che svolgono due professioni ben distinte non cumulabili nello stesso tour.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla professione, riteniamo che la laurea triennale o quella specialistica, con preferenza per le lauree in materie pertinenti alla attività di guida turistica, debbano essere l'unico titolo a dare diretto accesso all'esame di abilitazione.

Altri diplomi di laurea possono eventualmente essere integrati da corsi di formazione per avvicinarsi alla conoscenza della professione ma tali corsi devono essere facoltativi, tenuti da enti pubblici e con frequenza ravvicinata.

La conoscenza di almeno una lingua straniera a livello C2 europeo è ritenuta essenziale.

Gli esami di abilitazione dovrebbero essere tenuti regolarmente ogni tre anni contemporaneamente in tutte le regioni. Gli esami di estensione territoriale dovrebbero essere tenuti con maggiore frequenza, almeno ogni sei mesi, per consentire a chi voglia stabilirsi in un'altra regione di poter esercitare il prima possibile. Nelle commissioni di esami chiediamo che siano presenti anche rappresentanti delle guide turistiche abilitate.

Nella nuova legge vorremmo chiedere di prevedere sempre l'entrata gratuita per tutte le guide abilitate in ogni monumento del paese, sia esso pubblico che privato, se facente parte del patrimonio di pertinenza delle guide turistiche, sia per motivi di studio che per lavoro, onde evitare che venga negato l'accesso per dei futili motivi alle guide in visita con i propri clienti.

Vorremmo chiedere altresì di prevedere sempre una biglietteria dedicata alle guide turistiche nei monumenti dello stato o avere almeno concessa ovunque la precedenza nell'acquisto dei biglietti per la propria clientela.

Considerando che per il Consiglio Europeo la tutela del consumatore è il punto principale anche per quanto riguarda le visite guidate ed è un diritto del consumatore ricevere una prestazione professionale competente da parte di personale abilitato, riteniamo che debbano esserci presidi permanenti di guide turistiche abilitate, laddove queste ultime ne ravvedano la necessità, presso i musei, i monumenti, le gallerie, i parchi archeologici per le visite al loro interno, siano esse visite

turistiche o didattiche, individuali o di gruppo nel caso che quest'ultimo non venga già con la propria guida abilitata.

Concordiamo con una tariffa minima indispensabile o equo compenso da dare ai professionisti guide ed accompagnatori per garantire un introito dignitoso.


Concordiamo anche con un codice ATECO unico obbligatorio per chi svolge l'attività di guida turistica.

Diciamo di no alle sanatorie per coloro che, approfittando del caos normativo, hanno espletato le funzioni di guida turistica su tutto il territorio nazionale pur non avendo avuto gli accertamenti delle competenze da parte degli enti preposti perché risulterebbero discriminanti nei confronti delle altre guide abilitate sia italiane che europee.

Per tutti si dovrebbe richiedere l'esame di estensione territoriale comprovante la effettiva conoscenza e competenza delle aree geografiche in cui si intende operare.

E' ovvio che chi ha già conseguito una abilitazione in un'area ben precisa, risulta già specialistico di quell'area senza necessità di ulteriori accertamenti.

Ringraziando sentitamente codesta Commissione, ed in attesa di ulteriori informazioni, porgiamo i nostri migliori saluti.



Dott.ssa Maria Sannino

Presidente

Associazione Culturale

Herculaneum's Friends

Rappresentante Movimento

“Le guide siamo noi”